



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 del 11-05-2026

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine, durante gli eventi di pubblico spettacolo nei giorni 13 e 14 Maggio 2026, per i festeggiamenti in onore di S. Giusta.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 13 e 14 Maggio 2026, in Viale Roma, nella Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe del centro storico, si terranno i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, S. Giusta, caratterizzati in modo particolare da eventi di pubblico spettacolo, per i quali si prevede un notevole afflusso di spettatori;

VISTO il piano di sicurezza relativo alla manifestazione sopra indicata, presentato dal presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti "Comitato Santa Giusta 2026 – Classi 1966-1976", redatto dal P.Ind. Antonio Muzzu in data 06.05.2026;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/110(10) Uff. II - Ordine e Sicurezza Pubblica, del 18.07.2018, inerente ai modelli organizzativi atti a garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATE le circolari della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo n. 57304 del 23.06.2017 e n. 70195 del 03.08.2017, contenenti espresse indicazioni ai fini della tutela e gestione della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche;

RITENUTO che in occasione degli eventi di pubblico spettacolo sopra descritti, la vendita ed il conseguente consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto

degli eventi, possa favorire l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di abbandono e dispersione di un cospicuo numero di contenitori, i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che la condotta descritta, associata all'affollamento della Via Roma, della Piazza del Popolo e delle vie limitrofe, oltre ad incidere sulla quiete dei cittadini, rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini ed anziani;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza, a tutela del preminente interesse pubblico, di intervenire vietando:

- La vendita e la somministrazione cibi o bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, anche dispensati da distributori automatici;
- L'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;

RITENUTO opportuno di limitare l'efficacia del provvedimento nell'area interessata dagli eventi e in quelle immediatamente prospicienti il perimetro degli stessi, nello specifico: Viale Roma, Via Sant'Antonio, Piazza del Popolo, Via Vittorio Emanuele, Via Caprera, Via Garibaldi, Via Mameli, Via N. Ferracciu, Via Cavour, Via San Francesco, Via Mazzini, Via Olbia, Via Tempio, con decorrenza nei giorni 13 e 14 Maggio 2026 dalle ore 16:00, e fino alle ore 04:00 del giorno successivo;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D. L. n. 14/2017, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, ed in particolare il comma 4, il quale recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento volto a prevenire e contrastare i pericoli che potrebbero essere cagionati da comportamenti e condotte indiscriminate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Durante gli eventi di pubblico spettacolo citati in premessa, previsti nei giorni 13 e 14 Maggio 2026, in ciascuna giornata, dalle ore 16:00, e fino alle ore 04:00 del giorno successivo, nell'area interessata dalla manifestazione e in quelle immediatamente prospicienti, nello specifico: Viale Roma, Via Sant'Antonio, Piazza del Popolo, Via Vittorio Emanuele, Via Caprera, Via Garibaldi, Via Mameli, Via N. Ferraciu, Via Cavour, Via San Francesco, Via Mazzini, Via Olbia, Via Tempio:

1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in contenitori di carta o di plastica nei quali le bevande o i cibi dovranno essere versate o servite da chi effettua la somministrazione o vendita;
2. È, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro, o lattine, per il consumo di cibi o bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
3. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno delle mura dei locali; non viene ricompreso il suolo pubblico concesso;
4. Tale divieto è esteso anche ai distributori automatici di bevande che ricadono nel perimetro interessato alla manifestazione, i proprietari e/o conduttori di detti apparecchi, hanno l'obbligo di disattivarli nei giorni e negli orari anzi individuati.

Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica, per ogni singola violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a: min. € 50,00 - max. € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo pari a € 100,00.

Il Comando di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Il Sindaco
Fabio Albieri

Documento informatico firmato digitalmente da Albieri Fabio ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.i